|  |  |
| --- | --- |
| logo_ec_17_colors_300dpi | COMMISSIONE EUROPEA  Denuncia – Violazione del diritto dell’UE |

Prima di compilare questo modulo, consultare la pagina “*Come presentare una denuncia alla Commissione europea*”:   
<https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_en/>

I campi contrassegnati da \* sono obbligatori. Si prega di essere concisi e, se necessario, continuare su un foglio separato.

**La Commissione può ricevere e-mail da un "servizio di posta elettronica certificata" (ad es. ...@pec.it) ma, per motivi tecnici, non può rispondere ai messaggi provenienti da un indirizzo di posta elettronica certificata. Devi quindi fornire un indirizzo di e-mail e/o un indirizzo postale standard nel modulo di denuncia per consentirci di inviarti una risposta.**

1.Dati identificativi e di contatto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Denunciante | Rappresentante legale (*se del caso*) |
| Titolo Sig./Sig.ra |  |  |
| Nome\* |  |  |
| Cognome\* |  |  |
| Organizzazione: |  |  |
| Indirizzo\* |  |  |
| Località\* |  |  |
| Codice postale\* |  |  |
| Paese\* |  |  |
| Telefono |  |  |
| E-mail |  |  |
| Lingua\* |  |  |
| Indicare se la corrispondenza deve essere inviata al denunciante o al suo rappresentante\*: |  | ☐ |

2. In che modo è stato violato il diritto dell’UE?\*

|  |  |
| --- | --- |
|  | Autorità o ente oggetto della denuncia: |
| Nome\* | Governo / Stato Italiano |
| Indirizzo |  |
| Località |  |
| Codice postale |  |
| Paese UE\* | Italia |
| Telefono |  |
| Cellulare |  |
| E-mail |  |

2.1 Quali sono i **provvedimenti nazionali** che, a vostro avviso, violano il diritto dell’UE e perché?\*

|  |
| --- |
| Il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, modificativo del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 (in particolare l’art. 3), viola il Diritto dell’UE in quanto introduce una discriminazione tra soggetti (di età uguale o superiore a 12 anni) che si sono sottoposti alla vaccinazione anti COVID-19 e quelli che, invece, hanno deciso di non sottoporsi a tale pratica medica, ovvero non ne abbiano ancora avuto la possibilità, mediante la previsione dell’obbligo di utilizzo della Certificazione Verde per il compimento di attività essenziali della vita quotidiana, introducendo di fatto un obbligo indiretto alla vaccinazione. |

2.2 Quale **norma dell’UE** è stata violata?

|  |
| --- |
| Regolamento UE 2021/953 del Parlamento Europeo e del Consiglio (punti nn. 6, 10, 14, 36 e 62 dei Considerando, art. 11 del Regolamento);  Art. 2 (TUE);  Art. 3, Paragrafi 1, 2, 3 (TUE);  Art. 21, Paragrafo 1 (TFUE). |

2.3 Descrivete il problema, indicando fatti e motivi della denuncia\* (max. 7000 caratteri):

|  |
| --- |
| Con l’art. 3 del menzionato Decreto Legge il Governo italiano statuisce che a far data dal 6 agosto 2021, anche in “zona bianca” (dunque a prescindere dall’andamento epidemiologico), e per un periodo non limitato, è consentito, solo se muniti di Certificazione Verde, l’accesso ai seguenti servizi e attività:  *a)  servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;*  *b)  spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;*  *c)  musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;*  *d)  piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;*  *e)  sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;*  *f)  centri termali, parchi tematici e di divertimento;*  *g)  centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;*  *h)  attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;*  *i)  concorsi pubblici.*  Detta previsione contrasta con le norme di cui al punto 2.2 della presente denuncia poiché:  1) Introduce una discriminazione tra cittadini vaccinati e non vaccinati, in quanto questi ultimi per accedere ai servizi e alle attività di cui sopra, che costituiscono estrinsecazione dell’esercizio di diritti e libertà afferenti allo svolgimento della vita quotidiana, saranno costretti, per un periodo di tempo non limitato, a sottoporsi a test (a pagamento) per l’infezione da SARS-CoV 2 ogni 48 ore (in quanto il test ha una validità di 48 ore dal momento della effettuazione);  2) Compie una ulteriore discriminazione tra soggetti abbienti e non abbienti, poiché solo i primi potranno accedere ripetutamente ai test per l’infezione da SARS-CoV 2 a pagamento, costringendo i non abbienti a vaccinarsi, ovvero a privarsi dei servizi e delle attività di cui sopra;  3) Introduce, al comma 3, una discriminazione tra chi non ha potuto vaccinarsi (per cause connesse ad un particolare stato di salute) e chi ha scelto di non vaccinarsi o non ha potuto ancora vaccinarsi (perché ancora in attesa di essere chiamato), richiedendo solo a questi ultimi due di effettuare il test per l’infezione da SARS-CoV 2 (essendo i primi esentati), sebbene tutti i menzionati soggetti potrebbero essere ugualmente portatori del virus;  4) Introduce, di fatto, un obbligo indiretto alla vaccinazione poiché i Cittadini, in ragione della obbligatorietà dell’utilizzo della certificazione verde per usufruire dei servizi e delle attività sopra specificati, al fine di non subire le discriminazioni suddette, saranno indotti alla vaccinazione, all’apparenza meno gravosa (in termini sia di costi, sia di sottoposizione a continui trattamenti sanitari);  5) Le limitazioni dei diritti e delle libertà connesse alla obbligatorietà della certificazione verde di cui al decreto legge non sono fondate su motivi specifici, non sono limitate nel tempo, e non rispondono ai canoni di proporzionalità e non discriminazione;  6) Introduce restrizioni ulteriori alla libera circolazione dei Cittadini Comunitari che si trovino per qualsiasi ragione in Italia, prevedendo ulteriori test dopo l’ingresso in Italia rispetto a quelli previsti a livello comunitario dal Regolamento 2021/953.  Per quanto attiene alla discriminazione di cui al punto 1) il Decreto Legge contrasta con i *Considerando* nn. 6, 14, 36 e 62 del Regolamento UE 2021/953 laddove è sancito il principio di non discriminazione tra cittadini vaccinati e non vaccinati. In particolare, il *Considerando* n. 36 prevede che è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, anche con riguardo a quelle che hanno scelto di non vaccinarsi.  Il menzionato punto 1), così come i punti 2) e 3) (relativi rispettivamente alla discriminazione tra cittadini abbienti/non abbienti e tra cittadini non vaccinati per diversi motivi) evidenziano il contrasto del Decreto Legge con l’art. 2 TUE, perché lesivo della libertà (di scelta e personale), della uguaglianza, del valore di non discriminazione, nonché con l’art. 3 TUE che prevede la necessità di adoperarsi per combattere le esclusioni sociali.  Con il Decreto Legge è stato introdotto un obbligo indiretto alla vaccinazione, consistente nella induzione dei cittadini ad accettare la somministrazione del vaccino al solo fine di esercitare una libertà o un diritto. Ciò è espressamente vietato dal *Considerando* n. 36 del citato Regolamento il quale statuisce espressamente, all’ultimo periodo, “*il presente Regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo ad essere vaccinati*”. Al contrario, il Decreto Legge utilizza la Certificazione Verde COVID 19 (la trasposizione italiana del Certificato COVID digitale dell’UE), al fine di imporre, se pur indirettamente, l’obbligo vaccinale mediante la limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali, il cui esercizio è subordinato dal Decreto Legge al possesso obbligatorio della Certificazione Verde.  L’istituzione dell’obbligo di certificazione verde al fine dell’esercizio di diritti e libertà confligge allo stesso tempo con il *Considerando* n. 14 del Regolamento disciplinante il Certificato COVID digitale dell’UE, che sancisce il divieto di intendere il medesimo Regolamento come agevolazione o incentivo all’adozione di restrizioni alla libera circolazione o di altri diritti fondamentali. Per detta ragione è evidente che il Governo italiano ha utilizzato, facendone un uso improprio e vietato dal Regolamento, la Certificazione Verde per limitare diritti e libertà fondamentali dei Cittadini presenti sul territorio nazionale.  Si vuole anche sottolineare che il trattamento vaccinale, così come riportato nel menzionato Regolamento, costituisce un “***uso di emergenza***” (ultima parte del *Considerando* n. 34) e che non vi sono attualmente sufficienti prove scientifiche a dimostrazione che le persone vaccinate non trasmettano il SARS-CoV 2 (*Considerando* n. 10); deve, pertanto, ritenersi che le predette circostanze delegittimino l’obbligo indiretto della vaccinazione e inducano a concludere, nel rispetto della dignità umana di cui all’art. 2 TUE, che l’accesso al vaccino da parte di soggetti (talvolta minori) non possa che essere frutto di una libera scelta.  Con riferimento al punto 5), il *Considerando* n. 6 del Regolamento prevede che le limitazioni alla libertà di circolazione possano essere introdotte solo conformemente ai principi generali dell’Unione di proporzionalità e non discriminazione, che debbano essere limitate nella portata e nel tempo, e che debbano fondarsi su motivi specifici e di interesse pubblico. L’obbligo di certificazione verde previsto dal Decreto non è fondato su alcuna specifica motivazione, avendo alla base un semplice e generico rinvio alla “situazione epidemiologica”; detta circostanza, unitamente alla estensione illimitata nel tempo e nello spazio della misura, parimenti non supportata da alcuno specifico motivo, rende evidente l’assenza di proporzionalità della restrizione adottata. Non ci sono, inoltre, dati tali da poter ritenere che le attività e i servizi annoverati nel Decreto Legge rappresentino un particolare rischio per la diffusione del virus.  Con riferimento al punto 6), una tale estensione della certificazione comporta la violazione del già menzionato *Considerando* n. 14, laddove prevede che la certificazione non debba essere utilizzata per introdurre restrizioni alla libertà di circolazione all’interno dell’UE, nonché la violazione dell’art. 11 del Regolamento che stabilisce che gli Stati membri debbano astenersi dall’imporre ulteriori restrizioni ai titolari di certificati necessari per l’ingresso nello Stato membro mediante la sottoposizione a ulteriori test; viola, inoltre, l’art. 21 Paragrafo 1 TFUE in relazione al diritto di soggiorno in Italia dei cittadini dell’Unione. Il Decreto Legge impone, infatti, a un cittadino dell’Unione titolare di un certificato valido per l’ingresso in Italia, acquisito mediante test, di sottoporsi, dopo 48 ore dall’effettuazione dello stesso, ad ulteriori test per espletare le attività e i servizi contemplati dalla normativa di cui si lamenta la contrarietà al Diritto dell’UE. |

2.4 Il paese interessato riceve finanziamenti dell’UE in relazione all’oggetto della vostra denuncia, o potrebbe riceverne in futuro?

⭘ Sì (specificare) ⭘ No ⭘ Non so

|  |
| --- |
| Non so |

2.5 La vostra denuncia è connessa a una violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE?   
La Commissione può indagare su tali casi solo se la violazione è riconducibile all’attuazione nazionale del diritto dell’UE.

⭘Sì

|  |
| --- |
| La violazione della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE deriva da una inesatta attuazione nell’Ordinamento Italiano di quanto contenuto nel Regolamento UE 2021/953 del Parlamento Europeo e del Consiglio.  Articoli della Carta che si ritengono violati: 1, 2, 3, 6, 7, 12, 13, 21, 24 e 52, Paragrafo 1. |

3. Precedenti tentativi di risolvere il problema\*

Avete già intrapreso azioni nel paese in questione per risolvere il problema?\*

**IN CASO AFFERMATIVO**, si è trattato di: ⭘ un’azione amministrativa ⭘ un’azione legale?

3.1 Descrivere l’azione: (a) l’ente/autorità/tribunale coinvolto e il tipo di decisione scaturita dall’azione; (b) eventuali altre azioni di cui siete a conoscenza.

|  |
| --- |
|  |

3.2 L’ente/autorità/tribunale si è già pronunciato in merito alla vostra azione o è ancora pendente? Nel secondo caso, per quando è prevista una decisione?\*

|  |
| --- |
|  |

**IN** **CASO NEGATIVO**, selezionare le opzioni pertinenti

⭘ Un altro procedimento sulla stessa questione è pendente dinanzi a un giudice nazionale o dell’UE

⭘ Non esistono mezzi di ricorso per il problema in questione

⭘ Il mezzo di ricorso esiste, ma è troppo costoso

⭘ I termini per agire sono scaduti

⭘ Mancanza di legittimazione (non avete motivi giuridici per adire il tribunale) (indicare perché):

|  |
| --- |
| Non esistono mezzi di ricorso per il problema in questione in quanto il Decreto Legge non è direttamente impugnabile dal Cittadino.  Mancanza di legittimazione, poiché il denunciante non è destinatario di provvedimento sanzionatorio emanato in virtù del Decreto Legge. |

⭘ Mancanza di patrocinio legale gratuito/avvocato

⭘ Non sono a conoscenza dei mezzi di ricorso disponibili per questo tipo di problema

⭘ Altro (specificare)

|  |
| --- |
|  |

4. Se avete già contattato una delle istituzioni dell’UE responsabili di problemi di questo genere, indicare il numero di riferimento attribuito al vostro fascicolo o alla vostra corrispondenza:

⭘ Petizione al Parlamento europeo – Rif:…………………………………..

⭘ Commissione europea – Rif:………………………………………..

⭘ Mediatore europeo – Rif:……………………………………………..

⭘ Altro – nome dell’istituzione o dell’ente contattato e riferimento della denuncia (ad es. SOLVIT, FIN-Net, Centri europei dei consumatori)

|  |
| --- |
|  |

5. Elencare eventuali documenti giustificativi o prove che potreste, su richiesta, trasmettere alla Commissione.   
warning Non allegare alcun documento in questa fase.

|  |
| --- |
| Provvedimenti normativi. |

6. Dati personali\*

Autorizzate la Commissione a indicare la vostra identità nei suoi contatti con le autorità nei confronti delle quali presentate la denuncia?

Sì

warning *In alcuni casi, accettando di divulgare la vostra identità renderete più semplice la gestione della denuncia.*

***FIRMA***